

**OGGETTO:**  
**AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGIO PEEP CON RINUNCIA AL  
DIRITTO DI PRELAZIONE.**

**IL RESPONSABILE D'AREA**

**Preso atto** della richiesta prot. **1149** del **22/01/2014** della Sig.ra Casadei Elisa tesa ad ottenere nulla-osta all'alienazione di un alloggio di edilizia convenzionata, realizzato in diritto di superficie, su area di proprietà comunale nel Peep di Ospedaletto Via Rosa Luxemburg 12 come di seguito precisato:

*Alloggio tipologia a schiera, con accesso da Via Rosa Luxemburg n. 12 l'appartamento e Via Madame Curie n. 7 l'annesso garage il tutto distinto nel N.C.E.U. di questo Comune, Foglio 5 particella n. 403, come segue:*

*Sub 28: Abitazione cat. A/3, cl. 3, vani 4,                      rendita € 309,87, piani T;  
Sub 15: Autorimessa cat. C/6, cl. 1, mq. 15,                 rendita € 30,21, piano S1;*

*Valore catastale rivalutato pari a  $(€ 309,87 + € 30,21) \times 1,05 \times 160 = € 57.133,44$*

**Richiamati:**

- **La Convenzione** ai rogiti del Notaio Dott. Francesco M. Pelliccioni in data 19/11/80 rep. n. 44385 e racc.n. 8673, registrata a Rimini il 09 dicembre 1980 al n. 7080 e ivi trascritta il 09 febbraio 1981 art. 1119;
- **La concessione edilizia** n. 543 prot. 3020/81 del 14/11/80 e quella di Variante n. 109/4339 del 14/5/85 in forza delle quali venne realizzato l'alloggio in esame, dichiarato abitabile con atto n. 10829 del 11/11/86;
- **L'atto di compravendita** ai rogiti del Notaio Dott. Andrea Fontecchia in data 13/12/1999 con Rep. 1354 e racc. 433 con cui la Sig.ra Casadei Elisa acquista dai Sigg. Merlini Francesco per i diritti di usufrutto e Merlini Cinzia Maria per i diritti di nuda proprietà l'alloggio in esame;

**Visto** l'art. 45 della Legge 05 agosto 1978, n. 457 - "Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona";

**Richiamata** la Circolare Min. LL.PP. n. 122/1 Segr. Gen.le C.E.R. Ufficio 1 - 14 febbraio 1990 concernente " Programmi di edilizia agevolata e convenzionati finanziati con normativa anteriore alla legge 05 agosto 1978 n. 457 - Quesito sui vincoli temporali all'alienazione degli alloggi.";

**Visti** gli art.li 20-21 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e il successivo art. 23 che dispone l'abrogazione dei commi 15°-16°-17°-18°-19° dell'art. 35 della L. 865/71;

**Visto** l'art. 3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 85 che sostituisce il comma 1° dell'art. 20 della L. 179/92;

**Visti** l'art. 6 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 che attribuisce ai Comuni funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e l'art. 15, che prevede particolari requisiti soggettivi per l'assegnazione degli alloggi come precisato dalla delibera del Consiglio Regionale n. 327/2002;

**Vista** la relazione dell'Uff. Tecnico prot. 2587 del 05/02/2014 concernente la determinazione del prezzo massimo di vendita dell'alloggio in esame;

**Vista** la precisazione prot. 6719 del 21/03/2014 a firma del funzionario tecnico Geom. Eraldo Giudici alla nota in calce alla predetta prot. 2587 del 05/02/2014;

**Ritenuto** che nulla osta all'alienazione dell'immobile in esame a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi in area Peep, alle condizioni di legge vigenti nel rispetto della convenzione stipulata con il Comune di Coriano;

**Visto:**

- Legge n. 865/71;
- Legge n. 457/1978;
- Legge n. 179/1992;
- Legge n. 85/1994;
- D.Lgs. n° 267/2000;
- Legge n. 448/98;
- L.R. n. 24/2001;

Tutto ciò premesso;

**PROPONE**

1. **Di rinunciare** espressamente, all'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 18 della Convenzione in premessa;
2. **Di autorizzare**, fatti salvi i diritti di terzi, l'alienazione dell'alloggio in esame, come descritto in premessa, alle condizioni di Convenzione a favore di soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi Peep previsti dalle vigenti disposizioni, ivi compreso il diritto di superficie;
3. **Di dare atto** che il prezzo di cessione, determinato ai sensi dell'art. 15 della Convenzione, per il caso di vendite successive alla prima, è pari a **€57.441,36**; le condizioni e i requisiti di cui sopra verranno verificati dal Notaio stipulante l'atto di compravendita; tale atto, che dovrà essere inviato in copia al Comune di Coriano ai sensi dell'art. 12 della Convenzione, dovrà contenere la seguente clausola:  
*“L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella Convenzione stipulata con il Comune di Coriano a rogito Notaio Dott. Francesco Maria Pelliccioni in data 19/11/80 registrato a Rimini il 09/12/80 al n.7080 e trascritto a Rimini il 09/02/81 art. 1119, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali; si impegna inoltre ad inserire la presente clausola nel contratto di ulteriore trasferimento dell'alloggio stesso, inviandone a mezzo raccomandata al Comune di Coriano copia autentica della relativa nota di trascrizione”;*
4. **Di dare atto**, che ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. b) del D. Lg.vo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” lo schema della presente deliberazione, è stato preventivamente pubblicato sul sito web dell'Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” – “Pianificazione e governo del Territorio”;
5. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 39 del D.Lg.vo 14/03/2013, n. 33 il presente atto, una volta adottato, verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello: Pianificazione del territorio, sotto sezione di secondo livello: Area Governo del Territorio- Deliberazioni adottate-approvate;
6. **Di dare atto** che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul Patrimonio dell'Ente;
7. **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Eraldo Giudici.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
GOVERNO DEL TERRITORIO**  
*Arch. Danilo Donati*

SCHEMA DI PROPOSTA